



omologato dal medesimo tribunale con decreto del 25 giugno 2019, aveva natura privilegiata.

2. La Corte distrettuale di Milano, con sentenza pubblicata in data 3 febbraio 2022, respingeva l'appello presentato dal [REDACTED] avverso tale statuizione, reputando che il creditore, con la dichiarazione espressa del proprio voto contrario alla proposta, avesse rinunciato al privilegio ai fini del concordato, ai sensi dell'art 177 l. fall., tramite un comportamento concludente.

Evidenziava, in particolare, che il credito del [REDACTED] era stato inserito dalla società in concordato nell'elenco dei creditori chirografari, collocazione confermata dai commissari giudiziali nell'allegato alla loro relazione ex art. 172 l. fall.

Constatava che il [REDACTED] non aveva contestato questa classificazione neppure in sede di adunanza dei creditori, ove l'appellante non era comparso, impedendo così al giudice delegato di assumere nei suoi confronti i provvedimenti provvisori previsti dall'art. 176 l. fall..

Riteneva che questa inerzia avesse comportato l'accettazione dell'inserimento tra i creditori votanti chirografari, come confermava la trasmissione della sua dichiarazione di voto senza ulteriori comunicazioni, né specificazione alcuna della natura privilegiata del proprio credito.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [REDACTED]

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**



4.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica "*motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: illegittimità e nullità della sentenza per difetto assoluto o solo apparenza di motivazione ed integrale omessa pronuncia sui motivi di impugnazione della sentenza di primo grado resa da parte del Tribunale di Busto Arsizio e per omessa valutazione ed enunciazione delle ragioni di superamento e non accoglimento dei motivi di appello di [REDACTED] - Violazione anche dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e per mancanza della motivazione e violazione di legge costituzionalmente rilevante siccome integrante, quantomeno, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili*", assume l'esistenza di un vizio di nullità della sentenza impugnata in ragione del carattere soltanto apparente della sua motivazione, che, oltre ad ignorare del tutto i motivi di doglianza formulati dalla difesa, contiene – in tesi - affermazioni inconciliabili.

Infatti, la Corte distrettuale ha espressamente richiamato come norma applicabile l'art. 177, comma 2, l. fall., dedicata esclusivamente ai creditori che la proposta e la relazione ex art. 172 l. fall. riconoscano come privilegiati, a una fattispecie in cui l'appellante aveva votato in un contesto esattamente contrario, dato che era stato erroneamente qualificato, sia in proposta sia nella relazione, come creditore chirografario avente diritto di voto.

4.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 172, 176 e 177 l. fall.: le sorti del diritto di credito e del privilegio che lo assisteva erano del tutto insensibili rispetto alle vicende dell'intero procedimento di omologazione della proposta di concordato preventivo.

Invero, il comportamento del creditore nel contesto concordatario era stato coerente con i diritti e le facoltà a lui riconosciute dal sistema normativo e non avrebbe dovuto in alcun modo essere valorizzato per accertare la sussistenza e la natura del suo credito, in assenza di un'espressa rinuncia al diritto di prelazione.



In ogni caso, le norme fallimentari non permettevano alcuna contestazione con riferimento al riconoscimento del proprio credito in sede di adunanza dei creditori e consentivano di partecipare al voto al creditore che, pur privilegiato, era stato qualificato dalla società proponente e dal commissario giudiziale come chirografario e legittimato al voto e al quale non era stato prospettato, in tale contesto, l'integrale pagamento del proprio credito ad opera della proposta di concordato.

4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1326 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., e sostiene che la dichiarazione di voto di [REDACTED] e l'assenza di formale contestazione della qualificazione del proprio credito in sede di adunanza dei creditori non sono state correttamente interpretate e qualificate dalla Corte di merito secondo i principi generali in tema di comportamenti concludenti, dato che simili condotte non avevano un significato univoco e poiché l'inerzia contestata era consistita, al più, in un contegno colpevole. In realtà, questi comportamenti erano del tutto irrilevanti ai fini di trarre qualsivoglia effetto di perdita del grado, non vertendosi nella fattispecie di cui all'art. 177 l. fall., e comunque risultavano privi di univocità ed inequivocabilità tali da farne discendere conseguenze in termini di rinuncia implicita al proprio diritto di prelazione.

4.4 Il quarto motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese legali, auspicando che l'accoglimento del ricorso comporti la conseguente riforma dei capi della sentenza concernenti la liquidazione delle spese di lite.

5. I motivi in esame, nella loro complessità, non meritano accoglimento, per tutte le ragioni già illustrate all'interno della proposta di definizione anticipata del 19 giugno 2024, che il collegio condivide e fa proprie.



In particolare, tale proposta ha già opportunamente osservato che:  
*"sul primo motivo invero la motivazione non risulta apparente né soffre di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, essendo chiaro – a prescindere dalla valenza del richiamo all'art. 177 l.fall. – l'iter logico seguito dalla corte d'appello (così come dal tribunale) nell'accertare un comportamento concludente del creditore concordatario in termini di rinuncia al rango privilegiato ex art. 2751-bis n. 5 c.c. inizialmente rappresentato nella dichiarazione di credito del 7.9.2018 (mancata contestazione dell'inserimento, nella relazione ex art. 172 l.fall. del 25.1.2019, tra i creditori chirografari; mancata partecipazione all'adunanza dei creditori del 12.3.2019 per contestare il disconoscimento del privilegio e l'attribuzione del rango chirografario, ai fini del voto; successiva formulazione espressa e incondizionata di voto contrario all'omologa, a mezzo pec del 30.3.2019). Quanto al secondo motivo, risultano irrilevanti le argomentazioni spese per sostenere che debba essere esplicita – e non possa essere tacita – la rinuncia al diritto di prelazione da parte del creditore privilegiato di cui la proposta concordataria preveda l'integrale pagamento, ai fini dell'esercizio del diritto di voto (art. 177, co. 2, primo periodo l.fall.), in quanto fattispecie pacificamente diversa da quella in esame, nella quale il creditore è stato invece inquadrato nella proposta di concordato come chirografario e perciò munito ex se del diritto di voto. Una fattispecie analoga a quest'ultima risulta invero declinata da Cass. 13282/2000 proprio in termini di piena legittimazione al voto da parte del creditore che pure si ritenga privilegiato, e che proprio col voto (in quel caso favorevole) abbia manifestato o una «implicita rinuncia al relativo titolo di prelazione», laddove – sul diverso «piano sostanziale della natura del credito» – la soluzione ivi ipotizzata (anche se non rilevante ai fini del decidere) consiste proprio nella «perdita della prelazione per l'intero credito». D'altro canto, in chiave sistematica è evidente che il creditore non possa – pena la violazione*



*dei principi generali di correttezza e buona fede, validi anche in ambito concordatario – al tempo stesso esercitare il diritto di voto, grazie al proprio inquadramento come creditore chirografario e, subito dopo l'omologazione del concordato, promuovere un giudizio per lucrare il riconoscimento del titolo di prelazione, che quel diritto di voto avrebbe però eliso. Tutto ciò: i) senza mai aver contestato né la proposta del debitore né la relazione del commissario giudiziale; ii) senza aver mai svolto alcuna recriminazione in sede di adunanza, nel contraddittorio incrociato con i creditori (che legittimamente possono aver confidato nella sua acquiescenza al rango chirografario, ai fini dell'esercizio del loro diritto di voto), in modo da consentire al giudice delegato di risolvere ogni eventuale contestazione, sia pure solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze; iii) ed infine manifestando espressamente il proprio voto contrario, con un comportamento ritenuto dai giudici di merito concludente ed univoco in termini di rinuncia implicita, proprio perché altrimenti non necessario (valendo comunque all'epoca il silenzio del creditore come voto contrario, stante l'abrogazione ratione temporis del criterio del cd. silenzio-assenso). Poste queste basi, il terzo motivo risulta inammissibile perché censura, sotto la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., un accertamento di fatto circa il comportamento concludente del creditore che è riservato al prudente apprezzamento dei giudici di merito e non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità, se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato. Il quarto motivo sulle spese resta assorbito".*

In questa sede giova unicamente aggiungere che l'art. 177, comma 2, l. fall. contempla, a ben vedere, due distinte ipotesi.

La prima è quella in cui la proposta di concordato prevede (com'è normale) l'integrale pagamento dei "creditori muniti di privilegio", i quali, se vogliono votare sulla proposta, devono (preliminarmente) rinunciare al diritto di prelazione, in tutto o in parte, e sono, per la



parte non coperta più dalla prelazione, equiparati, ai soli fini del concordato, ai chirografari.

La seconda (che ricorre nel caso di specie) è quella in cui, al contrario, la proposta iscrive il creditore (munito sul piano sostanziale di un diritto di prelazione) come chirografario: questo creditore, se ritiene di essere privilegiato, deve, di conseguenza, astenersi dal voto (perché, in generale, i privilegiati sono privi del diritto di voto) contestando, in adunanza, la sua collocazione; ciò a meno che egli non ritenga di rinunciare (in tutto o in parte) al privilegio, cosa che può fare anche in forma tacita, attraverso un comportamento concludente idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto.

Va, inoltre, ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui si lamenti che questi, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 20867/2020).

La doglianza concernente la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile, invece, solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola



di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U., 20867/2020).

Non è dunque possibile, come fa il terzo motivo, proporre una censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito in ordine al ricorrere di un comportamento concludente, così come è inammissibile, sotto le spoglie dell'eccepita violazione di legge processuale o sostanziale, tentare di introdurre in sede di legittimità un sindacato di fatto sull'esito delle risultanze istruttorie.

Deve essere rilevata, infine, l'inammissibilità dell'ultima doglianza, che non denuncia alcuna violazione dei principi che disciplinano la regolazione delle spese processuali, ma si limita ad auspicare l'accoglimento del ricorso e il conseguente venir meno di quanto disposto in ordine alle spese di lite.

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per effetto della decisione qui adottata, risultante pienamente conforme alla proposta formulata ai sensi del primo comma dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., come richiamata dall'ultimo comma del medesimo articolo.

Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. ordinanze nn. 27433/2023 e 28540/2023) hanno, infatti, stabilito il principio per cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-*bis*, comma 3,



cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - **che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.**

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%

Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di € 6.000 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ., della somma di € 2.000.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 28 gennaio 2025.

Il Presidente  
Luigi Abete

